

Valore delle dichiarazioni spontanee rilasciate dall'indagato alla PG	Le dichiarazioni spontanee (350,7 cpp) possono essere utilizzate sia ai fini delle indagini preliminari, sia in dibattimento come prova della credibilità attraverso il meccanismo delle contestazioni durante l'esame dell'imputato (503 cpp).
La PG può porre domande all'indagato senza la presenza del difensore	I soli ufficiali di PG possono rivolgere domande all'indagato, libero o arrestato, anche in assenza del difensore, purchè sul luogo o nell'immediatezza del fatto di reato, ai fini della immediata prosecuzione della indagini. Le dichiarazioni non sono utilizzabili in dibattimento.
Obblighi della persona informata che rende sommarie informazioni alla PG	La persona informata (possibile testimone) può rendere informazioni utili ai fini delle indagini ed ha i seguenti obblighi: a) presentarsi alla PG a seguito di convocazione; b) attenersi alle prescrizioni impartitegli; c) rispondere alle domande secondo verità. Occorre specificare che l'inosservanza dell'obbligo di verità è sanzionata se integra gli estremi del favoreggiamento personale (378 cp). Si ricordi che, invece, è sanzionato l'obbligo di dire il vero gravante sul testimone (371 cp) e sulla persona informata (possibile testimone) solo nel caso in cui renda dichiarazioni al pm (371bis cp).
L'imputato in un procedimento connesso o collegato può essere interrogato dalla PG	L'ufficiale di PG può rivolgere domande all'imputato in un procedimento connesso o collegato alla presenta di un difensore il quale viene preavvisato ed ha diritto di assistere all'atto (351, 1 bis cpp)
Identificazione compiuta dalla PG	Si tratta di un atto con cui si cercano le generalità da attribuire ad una persona fisica individuata quale l'indagato o una persona in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (349 cpp). Se l'identificando non dà le proprie generalità o le fornisce false, la polizia può accompagnarlo in modo coatto nei propri uffici e qui trattenerlo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 h o, previo avviso al pm, non oltre 24 h).

Strumenti di identificazione della persona sottoposta alle indagini	L'indagato può essere identificato attraverso rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici (349, 2 cpp). Se fosse necessario l'indagato può essere sottoposto dalla polizia giudiziaria al prelievo di materiale biologico (saliva capelli): tale prelievo in caso di mancato consenso da parte dell'indagato viene compiuto forzosamente dalla polizia previa autorizzazione del pm (349, 2 bis cpp)
Oggetto della perquisizione di iniziativa della PG	Gli ufficiali di PG effettuano una perquisizione per reperire cose o tracce pertinenti al reato ovvero l'indagato o l'evaso (art.352 cpp) E' opportuno ricordare i requisiti di tale atto: a) flagranza di reato o evasione o necessità di eseguire un provvedimento limitativo della libertà personale; b) il pericolo nel ritardo; c) il fondato motivo di ritenere che in un luogo o su una persona si trovino le cose oggetto di ricerca
Rilievi e accertamenti urgenti compiuti dalla PG	Si tratta di una attività ispettiva, non tipizzata dal legislatore, che comprende quelle operazioni volte a non disperdere elementi rilevanti per le indagini come la raccolta di reperti e segni materiali del reato. A tale attività può seguire il sequestro delle cose pertinenti al reato. La polizia agisce in una situazione di urgenza determinata dalla necessità di evitare che le tracce o le cose pertinenti al reato o lo stato dei luoghi si modificino o si alterino nell'attesa dell'intervento tempestivo da parte del pm o dell'assunzione della direzione da parte del pm stesso. Mentre i rilievi si concretizzano nella osservazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone e nella descrizione delle tracce o degli effetti del reato, gli accertamenti sono operazioni di tipo tecnico valutativo.
Accertamenti e rilievi urgenti sulle persone da parte della PG	In situazione di urgenza (pericolo di dispersione di elementi di prova e mancato intervento del pm) gli ufficiali di PG possono eseguire rilievi e accertamenti sulle persone purché non si concretizzino in ispezioni (354,3 cpp). In altri termini la polizia non può porre in essere restrizioni fisico-morali della persona, mentre può osservarne l'aspetto esteriore ad esclusione dell'epidermide vestita e delle cavità corporee.

Delega indagine alla PG	Il pm in quanto organo che dirige le indagini preliminari non può delegarne il compimento alla PG con una delega generica. Tuttavia, attraverso deleghe specifiche, può demandare alla PG il compito di svolgere determinati atti tipici o atipici. La regola è che tutti gli atti sono delegabili, salvo casi eccezionali previsti implicitamente dal codice o ricavabili dalla natura dell'atto; ad ex non sono delegabili gli accertamenti tecnici ripetibili (359 e 360 cpp). Si noti che per alcuni atti, ancorché delegabili, quando sono compiuti dalla PG, è prevista la presenza obbligatoria del difensore: si tratta dell'interrogatorio e del confronto cui debba partecipare l'indagato libero (379 cpp).
La persona informata sentita dal pm può non rispondere alle domande	La persona informata (possibile testimone) può non rispondere nei medesimi casi in cui può tacere il testimone in dibattimento ossia qualora gli vengano rivolte domande incriminanti o nel caso in cui possa avvalersi del segreto professionale d'ufficio o di Stato ed infine quando, essendo prossimo congiunto dell'imputato, decida di astenersi dal rendere dichiarazioni.
Domande che il pm o la Pg possono rivolgere alle persone informate	Il legislatore ha previsto per la polizia e il pm il divieto di chiedere alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto, informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date durante l'intervista difensiva (351 e 362 cpp).
L'indagato libero, che abbia ricevuto dal pm un invito a presentarsi per rendere interrogatorio, è obbligato a presentarsi	L'indagato non sottoposto a restrizione della libertà personale può anche decidere di non presentarsi all'interrogatorio disposto dal pm: tuttavia il magistrato, in caso di mancata presentazione non giustificata da un legittimo impedimento, può disporre l'accompagnamento coattivo previa autorizzazione del giudice. Di tale evenienza, peraltro, l'indagato viene avvisato nell'invito a presentarsi ; questo atto, oltre a tale avvertimento, contiene l'indicazione delle generalità dell'indagato, del giorno, del luogo, dell'ora e dell'autorità avanti alla quale occorre presentarsi nonché l'indicazione che verrà effettuato l'interrogatorio e la sommaria enunciazione del fatto (375 cpp).

Quale è il primo momento in cui l'indagato prende cognizione del fascicolo contenente i risultati delle indagini preliminari	Si tratta di un momento anteriore al deposito della richiesta di rinvio a giudizio; all'indagato, infatti, viene inviato dal pm l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, contenente l'avvertimento che l'indagato ed il suo difensore possono prendere visione del fascicolo depositato presso la segreteria del pm (415bis cpp). Tale possibilità è strumentale all'esercizio di ulteriori facoltà delle quali è dato avvertimento nel medesimo avviso: l'indagato può presentare memorie, produrre documenti e documentazione relativa alle indagini difensive eventualmente espletate; può chiedere al pm di compiere atti di indagine; può chiedere al pm di essere interrogato ovvero presentarsi per rilasciare dichiarazioni
Quali sono gli obblighi dell'imputato di un procedimento connesso o collegato che sia stato citato dal pm	L'imputato (o indagato) di un procedimento connesso o collegato ha l'obbligo di presentarsi e, come il possibile testimone, riceve l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento, il pm può disporre direttamente l'accompagnamento coattivo. Sotto il profilo delle garanzie, il pm è obbligato a preavvisare il difensore di tale imputato (o indagato) del compimento dell'interrogatorio; qualora manchi una nomina difensiva, viene designato un difensore d'ufficio che riceve l'avviso in questione (210, 2 e 363 cpp)
Casi in cui l'accertamento tecnico del pm è non ripetibile	L'accertamento tecnico disposto dalla pubblica accusa può delinarsi come non ripetibile quando riguardi persone, cose o luoghi suscettibili sia di una modificazione "fisiologica", sia di una modificazione provocata dal medesimo accertamento. In tale ipotesi il codice subordina l'atto al controllo dell'indagato il quale, avvisato dal pm, può nominare un difensore e un consulente tecnico che assista alle operazioni. L'indagato può anche formulare riserva di richiedere l'incidente probatorio costringendo il pm a valutare l'indifferibilità dell'accertamento: qualora infatti l'atto irripetibile sia comunque differibile ma venga compiuto egualmente dal pm che ignora la riserva, il relativo verbale non potrà essere utilizzato dal giudice in dibattimento. Durante le indagini preliminari il pm può procedere alla individuazione di cose o persone personalmente o mediante delega alla PG (361 cpp); si tratta di un atto simile a quel mezzo di prova che è denominato ricognizione e che può essere disposto dal giudice in dibattimento o nell'incidente probatorio (213 cpp); l'individuazione non è utilizzabile ai fini della decisione dibattimentale